

ATTO COSTITUTIVO

DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

PRODUTTORI CERAMICA DI CALTAGIRONE

L'anno 2025, il giorno 15 del mese di Luglio in Caltagirone (CT), presso la sede sociale in Piazza Municipio 5, sono presenti i seguenti signori:

- **FELICE INTERNULLO** nato a Caltagirone (CT) il 05.01.1996 e residente a Caltagirone (CT) in via dei Siculi 8. C.F. NTRFLC96A05B428A;
- **FRANCESCO LA IACONA** nato a Caltagirone (CT) il 14.06.1965 e residente a Caltagirone (CT) in via Agrigento 43. C.F. LCNFNC65R15B428W;
- **ANDREA GIULIANO** nato a Caltagirone (CT) il 31.01.1983 e residente a Caltagirone (CT) in via Gurgone 9 C.F. GLNNDR83A31B428K;
- **NICOLO' DISCOLO** nato a Caltagirone (CT) il 25.02.1981 e residente a Caltagirone (CT) in via Principessa Maria 47. C.F. DSCNCL81B25B428V;
- **DAVIDE INTERLANDI** nato a Caltagirone (CT) il 18.01.1982 e residente a Caltagirone (CT) in via Emanuele Taranto 26. C.F. NTRDVD82A18B428G;
- **GIUSEPPE FAILLA** nato a Caltagirone (CT) il 21.07.1983 e residente a Caltagirone (CT) in via Adige 46. C.F. FLLGPP83L21B428H;
- **ANTONINO IANNELLO** nato a Caltagirone (CT) il 18.12.1965 e residente a Caltagirone (CT) in via Mario Scelba 4. C.F.>NNLNNN65T18B428M;
- **BARTOLOMEO FRAZZETTA** nato a Caltagirone (CT) il 27.03.1965 e residente a Caltagirone in via Garibaldi 44. C.F. FRZBTL65C27B428Y;
- **GRAVINA GIOVANNI** nato a Caltagirone (CT) il 27.07.1993 e residente a Caltagirone in via Poggio S. Secondo 5. C.F. GRVGNN93L27B428D;

- **FRANCESCO FALCONE** nato a Caltagirone (CT) il 28.05.1967 e residente a Caltagirone in via Eschilo 14. C.F. FLCFNC67E28B428J;

- **VINCENZO RIPULLO** nato a Caltagirone (CT) il 09-04-1957 e residente a Caltagirone in via Alcantara 12. C.F. RPLVCN57D09B428P

- **GIULIANA CANNAROZZO** nata a Caltagirone (CT) il 07.03.1992 e residente a Caltagirone (CT) in via Lello 1. C.F. CNNGLN92C47B428L;

-**GURRERI ENZA** nata a Caltagirone (CT) il 30-03-1976 e residente a Caltagirone (CT) in via Minosse 75/E. C.F. GRRNZE76C70B428R;

-**DI BENEDETTO VINCENZO** nato a Caltagirone (CT) il 25-09-1974 e residente a Caltagirone in Via Minosse 75/E. C.F. DBNVCN74P25B428H;

-**FAILLA GIANLUCA** nato a Caltagirone (CT) il 06-01-1976 e residente a Caltagirone in via Bongiovanni 14. C.F. FLLGLC76A06B428G;

- **VITIELLO SPERANZA** nata a Scafati (SA) il 07-03-1977 e residente a Caltagirone in Volta Carmito 27. C.F. VTLSRN77C47I483Y;

che, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1) E' costituito fra i soci presenti, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo settore, in forma di associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: APS Associazione Produttori Ceramica di Caltagirone.

Articolo 2) L'APS ha sede legale in Piazza Municipio 5 – Caltagirone (CT).

Articolo 3) L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

Articolo 4) L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone agli ENTI associati.

Articolo 5) L'associazione avrà come principi informativi, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: l'assenza di scopo di lucro, l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale, la democraticità della struttura, le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'associazione, i requisiti e la procedura per l'ammissione di nuovi associati, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguire e l'attività di interesse generale svolta, l'elettività, la gratuità dell'attività svolta dai volontari, la sovranità dell'assemblea, la prevalenza dell'attività di volontariato dei propri associati, i diritti e gli obblighi degli associati, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'Organo di amministrazione.

Articolo 6) I componenti stabiliscono che, l'Organo di amministrazione sia composto dai seguenti membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Articolo 7) Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Il primo esercizio sociale chiuderà il 31.12.2025

È parte integrale del presente atto lo statuto – definito su 31 articoli di seguito specificati.

Si nominano:

Presidente Sig. Failla Giuseppe

Segretario Sig. Failla Gianluca

Caltagirone, 15 Luglio 2025

Il presidente Failla Giuseppe

STATUTO

ART. 1

(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D.Lgs.117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

Associazione di Promozione Sociale Produttori Ceramica Caltagirone, con sigla APS P.C.C., assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "Associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in nel comune di Caltagirone.

Eventuali modifiche della sede legale nell'ambito del medesimo Comune potranno essere attuate con semplice delibera dell'assemblea dei soci e relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, al RUNTS, alla Pubblica Amministrazione competente (in caso di iscrizione a pubblici registri) ed a tutti gli altri enti pubblici e privati con cui ha rapporti l'Associazione, senza dover procedere alla modifica dello statuto.

ART. 2

(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle

relative norme di attuazione, della legge regionale e delle altre disposizioni di legge vigenti.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L'associazione ha lo scopo di:

a) promuovere e tutelare l'attività e lo sviluppo delle botteghe d'arte ceramica site nel Comune di Caltagirone;

b) studiare e promuovere le ceramiche d'arte di Caltagirone e la cultura ceramica alla base della loro affermazione, facilitando ed incoraggiando l'applicazione delle migliori pratiche tecniche ed artistiche, collaborando, in ogni modo ritenuto opportuno, alla valorizzazione e alla promozione in ogni parte del mondo delle ceramiche di Caltagirone;

c) promuovere la diffusione della conoscenza della ceramica artistica "Caltagirone" individuando le forme più idonee allo scopo e stimolando

l'attuazione di progetti finalizzati, nonché di studi ed iniziative che valgano a dare incrementi e miglioramenti alla affermazione delle ceramiche d'arte;

d) promuovere l'istituzione del marchio "Ceramiche di Caltagirone IGP" ovvero se esistente promuoverne la tutela e la valorizzazione contro la contraffazione e l'uso illegale della denominazione "ceramiche di Caltagirone" da parte di quegli artigiani e delle opere e manufatti privi dei requisiti, titoli e caratteristiche presupposti necessari per ottenerne l'uso;

e) collaborare con gli enti preposti all'attuazione delle norme relative alla tutela della ceramica d'arte, in particolare secondo i disposti della L. 188/90;

f) mantenere i contatti con l'Associazione Italiana Città della Ceramica, le associazioni di categoria, le istituzioni pubbliche e private e con tutti quegli organismi che operano per la difesa e la valorizzazione della ceramica d'arte, sia in Italia sia all'estero, partecipando attivamente alle iniziative di coordinamento con i medesimi.

Per raggiungere questi scopi l'Ente potrà, a titolo esemplificativo:

a) organizzare lezioni, corsi, concorsi, conferenze, mostre e convegni;

b) pubblicare bollettini, riviste, libri o altri supporti mediatici (testi, audio e video) resi possibili dal progresso tecnologico;

c) compiere qualunque attività mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenuta utile o opportuna e consentita dalle vigenti leggi;

d) tutto ciò che possa servire per raggiungere gli scopi prefissati.

L'associazione potrà collaborare con le scuole di ogni ordine e grado, con gli Istituti d'Arte, con le Università, con gli Enti Locali e con qualunque altro ente, pubblico o privato, avente finalità uguali o simili alle proprie, operante sia in

Italia sia all'estero. Per lo svolgimento delle proprie attività l'associazione potrà avvalersi sia di prestazioni gratuite che di prestazioni retribuite, sia di soci che professionisti, al di fuori dell'associazione.

ALTRE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE E MODALITÀ ATTUATIVE

1. L'Associazione opera nei seguenti settori di interesse generale:

a) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, art. 5 lettera f) del Decreto Legislativo n: 117/2017;

b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, art. 5 lettera i) del Decreto Legislativo n: 117/2017;

c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, art. 5 lettera e) del Decreto Legislativo n: 117/2017;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, art. 5 lettera d) del Decreto Legislativo n: 117/2017;

e) formazione universitaria e post-universitaria, art. 5 lettera g) del Decreto Legislativo n: 117/2017;

f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al contrasto della povertà educativa, art. 5 lettera l) del Decreto Legislativo n: 117/201

g) ricerca scientifica di particolare interesse sociale, art. 5 lettera h) del Decreto Legislativo n: 117/2017;

h) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, art. 5 lettera k) del Decreto Legislativo n: 117/2017;

i) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, art. 5 lettera j) del Decreto Legislativo n: 117/2017;

j) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni, art. 5 lettera n) del Decreto Legislativo n: 117/2017;

k) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, art. 5 lettera v) del Decreto Legislativo n: 117/2017;

l) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, art. 5 lettera y) del Decreto Legislativo n: 117/2017;

m) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. art. 5 lettera z) del Decreto Legislativo n: 117/2017.

2. L'Associazione per raggiungere le finalità generali di cui al comma uno, opera attraverso campagne di formazione, informazione e sensibilizzazione, promuove iniziative di partecipazione di cittadini e comunità, realizza progetti, produce pubblicazioni e materiale audiovisivo, sviluppa attività educative con iniziative ed attività didattiche.

Le predette attività sono sviluppate attraverso le seguenti modalità:

- a) tutela, promozione e valorizzazione dei beni archeologici, storico-architettonici, in supporto degli enti istituzionali preposti, anche in convenzione; promozione e valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici e naturalistici di cui al Codice dei beni Culturali e del paesaggio, coordinato ed aggiornato con le modifiche introdotte, dal D.L. 21 settembre 2019, modificato dalla Legge 18 novembre 2019, n. 132. e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) concorre con lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli Enti pubblici e privati, con gli Organi dell'Unione Europea e con altri Organismi internazionali o comunque Stati esteri, a tutelare e promuovere la conoscenza, la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, nei limiti previsti dalle leggi e dalle disposizioni del Ministero per i Beni e le Attività culturali e del Turismo e del Ministero per l'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare;
- c) promozione di attività di studio, catalogazione, valorizzazione e fruizione di beni materiali e immateriali;
- d) promuovere, organizzare e realizzare attività e campagne di scavi archeologici e restauri monumentali in accordo con le Autorità preposte;
- e) gestire aree, siti, plessi e zone di importanza storico culturale, parchi archeologici e relative strutture monumentali, ivi comprese gli impianti di archeologia sperimentale, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;
- f) promuovere, costituire, fondare e gestire musei e luoghi di cultura avvalendosi di studi, ricerche sul campo, acquisizioni e affidi di testimonianze culturali, materiali e immateriali, dell'uomo e dell'ambiente - in collaborazione con la comunità scientifica le soprintendenze - per favorirne la conoscenza e la fruizione presso il pubblico.

- g) sviluppare e organizzare in proprio, anche in collaborazione e/o in convenzione con enti ed associazioni aventi fini istituzionali, il Servizio di Vigilanza BB.CC. volontarie, per il rispetto delle norme a tutela dei beni culturali e ambientali, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;
- h) promuovere e svolgere attività di ricerca e di analisi inerenti problemi specifici dei beni culturali anche al fine migliorare la coesione sociale ed il benessere collettivo;
- i) promuovere progetti, programmi e convenzioni regionali per la conservazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali nell'ambito dei sistemi territoriali delle regioni;
- j) produrre, distribuire, diffondere materiale scientifico, tecnico, culturale, didattico, attraverso qualsiasi mezzo di divulgazione;
- k) produrre stampati, anche periodici, materiale didattico, audiovisivi, filmati ed altro materiale attinente lo scopo sociale;
- l) realizzare iniziative e campagne di monitoraggio e sensibilizzazione, anche con il coinvolgimento diretto di volontari e cittadini in difesa dei beni culturali, del territorio, del paesaggio e dell'ambiente;
- m) svolgere ed organizzare in proprio o con la collaborazione di altri organismi, seminari, assemblee, incontri, dibattiti, conferenze, convegni, anche all'estero, attinenti allo scopo sociale;
- n) gestire attività di carattere sociale, culturale, promozionale ed ogni altra iniziativa in concorso con gli enti locali, istituti, università, territori, atta ad agevolare lo studio e la preparazione culturale riferita allo scopo sociale;
- o) stipula di convenzioni con le Scuole, le Università e le Aziende per lo svolgimento di attività quali: Percorsi per le Competenze Trasversali e per

l'Orientamento (PCTO), nelle classi dell'ultimo triennio delle scuole superiori;

stage e tirocini formativi per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro nell'ambito dei Beni Culturali, e l'inclusione Sociale e Culturale di soggetti deboli;

p) svolgere attività di educazione ai beni culturali e ambientali per il mondo della scuola, attraverso iniziative e campagne divulgative per estendere la conoscenza dei siti d'interesse culturale;

q) sostenere l'informazione, la divulgazione e la formazione permanente in favore degli adulti;

r) promuovere esperienze associative fra i giovani in età scolastica, la loro partecipazione alla difesa dei beni culturali, favorendo il superamento di ogni forma di disagio minorile, di discriminazione sociale e culturale;

s) promuovere e organizzare ogni forma di volontariato attivo dei cittadini, al fine di salvaguardare, recuperare e valorizzare il territorio ed i beni, le risorse culturali, artigianali e produttive e delle tradizioni; organizzare campi di volontariato finalizzati al recupero, al risanamento e valorizzazione di aree di interesse archeologico e culturale;

t) promozione, sostegno e organizzazione di iniziative musicali, in considerazione dello straordinario patrimonio artistico prodotto in questo campo dall'Italia, e nella convinzione che tale eredità, per le sue specifiche valenze cognitive, estetiche e sociali, debba essere ritenuta parte integrante dell'immenso patrimonio culturale e archeologico italiano. In particolare, l'azione di promozione, di tutela e di valorizzazione, dovrà svilupparsi nei confronti della musica prodotta in Italia, senza distinzione di genere, sia attraverso la proposta di autori e opere dimenticati, ma anche sollecitando nuove creazioni che, direttamente o indirettamente, facciano riferimento a tale patrimonio;

u) promozione, sostegno e organizzazione di iniziative teatrali e cinematografiche finalizzate alla conoscenza, divulgazione e fruizione del patrimonio culturale locale, regionale, nazionale e universale;

v) promuovere e gestire progetti di volontariato inerente il Servizio Civile Universale nonché formazione, prevenzione e intervento in emergenza in ambito di Protezione Civile;

w) promuovere, organizzare e gestire progetti di cooperazione decentrata e di educazione alla sostenibilità culturale nei Paesi in via di sviluppo, anche con l'invio di personale destinato ad attuare progetti d'intervento per la formazione in loco, intrattenendo a tal fine contatti con gli organismi comunitari e nazionali deputati a riconoscere e finanziare tale attività;

w) attivare e sostenere campagne internazionali in difesa dei beni culturali e ambientali;

x) realizzare, in Italia e all'estero, scambi culturali, ricerche, consulenze, sperimentazioni innovative, sulla base di progetti sulla salvaguardia dei beni culturali e ambientali;

y) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, partecipare a bandi, gare pubbliche, concorsi e ogni altra modalità prevista della legge;

z) utilizzare, per il raggiungimento dei fini sociali, gli strumenti giuridici e normativi più idonei, impegnandosi nella sensibilizzazione sui temi della legalità nel campo dei beni culturali e ambientali;

La/e attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art.7 del D.Lgs.117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera prevalentemente nel territorio della Regione Sicilia.

ART. 6

(Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche detentori di partita iva in forma personale o societaria con regolare iscrizione alla Camera di Commercio riferenti ai seguenti codici ATECO 23.41 e che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal presente statuto;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art.29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario. Per il volontario l'associazione stipulerà a loro protezione un'assicurazione contro malattie e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché un'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art.18 del D.Lgs.117/2017.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La

deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati;
- Organo di amministrazione;
- Presidente;
- Organo di controllo;
- Organo di revisione.

ART. 11

(L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, lo scioglimento dell'associazione, la trasformazione, la fusione e/o la scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea ordinaria ha il compito di:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sull'esclusione degli associati;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L'assemblea straordinaria ha il compito di:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione

dell'associazione e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15

(Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da un numero minimo di 3 e massimo di 9 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per 4 mandati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

In caso di dimissioni, decesso o impossibilità a rivestire la carica di uno o più dei membri del consiglio direttivo sarà necessario convocare l'assemblea dei soci per l'elezione del/dei membro/i da sostituire.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,

- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16

(Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art.14 del D.Lgs.117/17. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs.117/17 all'art.31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art.31 del D.Lgs.117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art.18 (bis)

Sfiducia del presidente

In caso di comportamento ritenuto non conforme ai principi fondativi dell'associazione o di comportamento sleale che lede in forma volontaria o involontaria nei confronti degli associati e degli obiettivi prefissi dagli stessi, il presidente può essere chiamato a rispondere all'assemblea, previa raccolta firme con richiesta di convocazione di assemblea straordinaria, del suo operato che verrà poi giudicato e valutato dall'assemblea degli iscritti che a maggioranza possono determinare la decadenza immediata del ruolo, la votazione sarà palese e per alzata di mano. In caso di sfiducia del presidente, il ruolo verrà svolto temporaneamente dal vice-presidente. Il consiglio direttivo passata la fase temporanea di 30 gg, convocherà l'assemblea degli iscritti per l'elezione del nuovo presidente.

Art. 19

Soci onorari

L'assemblea può nominare soci onorari individuati in figure che abbiano per particolari meriti, impegno o attività a supporto dell'associazione, o per aver contribuito al perseguimento delle finalità dell'ente.

L'associazione può nominare sia persone fisiche che aziende o enti, che si siano distinti per il loro sostegno o per la diffusione degli scopi dell'associazione.

I soci onorari sono esentati dal versamento della quota associativa e non hanno diritto di voto. La nomina spetta al Consiglio Direttivo che verrà poi sottoposta alla votazione degli associati in assemblea. La nomina avviene con la maggioranza dei voti degli associati.

Gli associati possono fare richiesta di nomina socio onorario anche attraverso una raccolta firme di 1/5 degli associati, il consiglio in direttivo in quel caso, avrà il compito di nominare il socio previa convocazione dell'assemblea.

Art.20

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 10 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

ART. 21

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs.117/2017.

ART. 22

(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 23

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art.8 comma 2 del D.Lgs.117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 24

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs.117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 25

(Bilancio sociale)

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art.14 del D.Lgs.117/2017 o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l'Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 26

(Convenzioni)

Le eventuali convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art.56 comma 1 del D.Lgs.117/2017 potranno essere deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante passati almeno sei mesi dall'iscrizione al RUNTS dell'Associazione e comunque seguendo e rispettando le regole di presentazione decise dall'Amministrazione pubblica.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 27

(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 28

(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29

(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45 del D.Lgs.117/2017 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

ART. 31

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32

(Norma transitoria)

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

Letto, confermato e sottoscritto in Caltagirone (CT) il 15 Luglio 2025:

Sig: Felice Internullo

Sig: Francesco La Iacona

Sig: Andrea Giuliano

Sig: Nicola Discolo

